


CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

9031

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 12/04/2017 Prot.: 0009038 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA


oggetto: Progetto di legge n. 229
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Alessandra Moretti,
Graziano Azzalin, Franco Ferrari, Cristina Guarda, Bruno Pigozzo,
Piero Ruzzante, Claudio Sinigaglia e Francesca Zottis relativa a:
"NORME PER L'ESTENSIONE DELLA COPERTURA
VACCINALE E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23
MARZO 2007, N. 7 "SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO
VACCINALE PER L'ETÀ EVOLUTIVA".

Si comunica che con nota pervenuta il 6 aprile 2017, il Consigliere Dalla Libera
ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)


SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

MTM/sd
pd\pdl 229 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 229

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Moretti, Azzalin, Ruzzante, Sinigaglia, Pigozzo, Zottis, Guarda, Ferrari e Dalla Libera

**NORME PER L'ESTENSIONE DELLA COPERTURA VACCINALE E
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2007, N. 7
"SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER L'ETÀ
EVOLUTIVA"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 marzo 2017.

* Con nota del 6 aprile 2017, prot. 8327 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

NORME PER L'ESTENSIONE DELLA COPERTURA VACCINALE E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2007, N. 7 "SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER L'ETÀ EVOLUTIVA"

Relazione:

"Le derive più rischiose, che causano sia morti e danni a persone fisiche sia costi economici, disfunzioni istituzionali e instabilità sociale, sono le credenze pseudoscientifiche e le paranoie complottiste. La mania dei complotti, in modo particolare, è il principale comune denominatore di scelte e aggregazioni, anche politiche (...) dagli esiti potenzialmente e attualmente distruttivi per la salute e la coesione sociale. (...) Per avere un'idea delle conseguenze, si pensi alle vaccinazioni: si tratta della più controllata pratica medica, ma i complottisti la considerano una macchinazione dei governi e di Big Pharma."

Gilberto Corbellini, professore ordinario di storia della medicina e docente di bioetica all'Università la Sapienza di Roma, Domenica del Sole-24 Ore, 9 ottobre 2016.

"Nessuno all'inizio degli anni ottanta avrebbe potuto immaginare che da quel momento sarebbe iniziata una crescente sfiducia nelle vaccinazioni, sfiducia che oltretutto si sarebbe diffusa tra le fasce di popolazione più istruite e abbienti, e che vede oggi diversi paesi occidentali, Italia compresa, avere intere regioni sotto la soglia di sicurezza per malattie quali morbillo, difterite, rosolia, parotite, pertosse e alcune forme di meningite."

Andrea Grignolio, docente di Storia della medicina all'università La Sapienza di Roma.

L'avvento di internet e dei social network ha determinato un'impetuosa escalation della cosiddetta sindrome complottista e della conseguente ostilità alle vaccinazioni.

"Cosa accadrebbe se gli antivaccinisti vincessero?"

Andiamo a vedere cosa è successo in Romania, dove gli antivaccinisti hanno vinto.

Nella Romania il tasso di vaccinazione era altissimo, fino a quando non è iniziata una virulenta campagna condotta dalla Federazione Pro Vita, un gruppo di Cristiani Ortodossi, che ha convinto moltissime persone a non vaccinare i loro figli. Un ruolo fondamentale l'ha giocato una dottoressa con un libro intitolato "Vaccini: prevenzione o malattia?" (vi ricorda qualcuno?) di grande popolarità.

Il successo si è tradotto in un calo della percentuale dei vaccinati contro il morbillo dal 95% del 2013 all'86% del 2015.

Nel 2015 si sono contati solo 4 (quattro) casi di morbillo, il che, a detta degli antivaccinisti, confermava l'inutilità della vaccinazione.

Nel 2016 è scoppiata un'epidemia terribile con migliaia di casi e a tutt'oggi sono morte 14 (quattordici) persone, per lo più bambini. Non solo figli di genitori antivaccinisti che non li avevano vaccinati ma anche figli di genitori che li avrebbero voluti vaccinare ma non hanno fatto in tempo.

Sappiate quindi a cosa corrisponde la vittoria della superstizione antivaccinista sulla ragione della scienza. Corrisponde a quattordici bare bianche con dentro quattordici bambini morti. Se tutti avessero vaccinato i loro figli il virus sarebbe sparito grazie all'immunità di gregge e questi quattordici bambini sarebbero ancora vivi, starebbero giocando con i loro amici. Invece sono morti, a causa del successo della campagna dell'associazione Pro Vita, al libro della dottoressa e allo spazio dato alle loro bugie.

Gli antivaccinisti combattono la loro battaglia: e se la vincono la loro vittoria è segnata da piccole bare bianche, con sopra un Pippo e una Peppa Pig e con dentro un bambino senza nessuna colpa, privato della vita dall'oscurantismo, dalla superstizione e dalla tolleranza che lo stato ha nei confronti dei delinquenti che diffondono pericolosissime bugie.

È bene saperlo quando si parla di rispettare la loro libertà di scelta e di parola. Stanno semplicemente chiedendo il permesso di guidare ubriachi.”

Postato su Facebook da Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

“Guidare da ubriachi è pericoloso, e chi dice il contrario è naturalmente un cretino. Ma cosa dobbiamo fare a chi viene sorpreso a guidare ubriaco? Togliergli la patente per un mese? Per un anno? A vita? Metterlo in carcere? Ammonirlo severamente? Ovvio che mentre sulla pericolosità della guida da ubriachi non si discute, su tutto il resto si può (e si deve) discutere.

Allo stesso modo, i vaccini sono sicuri ed efficaci, e chi dice il contrario è naturalmente un cretino. Ma cosa dobbiamo fare ai genitori che rifiutano di vaccinare i figli? Su questo si può e si deve discutere.

Mentre giustamente e doverosamente spieghiamo, sensibilizziamo e convinciamo la gente dobbiamo però intanto obbligarla, secondo me, a non guidare ubriaca e a vaccinare i propri figli.

Altrimenti, mentre educiamo e lasciamo scegliere in base alla ‘libertà del singolo’, quell'automobilista ubriaco o quel virus che circola potrebbe uccidere proprio noi, e da morti di libertà ce ne sono poche.”

Postato su Facebook da Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

“Nelle democrazie avanzate si concede ai cittadini un grado di libertà tale da permettere perfino di non vaccinare i propri figli. Ma in una sana democrazia a ogni diritto corrisponde un dovere, e a ogni libertà una responsabilità.”

“È privo di senso non immunizzare i propri figli pensando che possano godere della copertura altrui, e la soglia del 95% è troppo alta perché qualcuno arbitrariamente si permetta il lusso di non rispettare questa regola di protezione comune. A ciò va aggiunta una considerazione etica che ricorda alcuni fenomeni di parassitismo biologico: è piuttosto scorretto godere dei vantaggi sociali dell'immunizzazione senza prendersi anche il carico dei rischi, per quanto rarissimi, delle reazioni allergiche talvolta causate dalle vaccinazioni. Nonostante la percentuale degli effetti avversi da vaccinazione sia il più basso di tutti i farmaci oggi disponibili - si tratta all'incirca di un caso su un milione - questo rischio deve essere condiviso da tutta la popolazione. Ne sono moralmente esenti solo gli individui in età prevaccinale, chi ha deficit immunitari, come per esempio i pazienti oncologici, chi è affetto da malattie autoimmuni o i pazienti che

hanno subito trapianti; persone che quindi hanno estremo bisogno della copertura di gregge collettiva per sopravvivere.”

Andrea Grignolio, Chi ha paura dei vaccini?, Codice edizioni 2016.

“Il concetto di ‘community immunity’ (immunità di gruppo) è alla base dell'importanza delle vaccinazioni obbligatorie. In poche parole: quando il numero dei vaccinati per una qualsiasi infezione scende sotto una certa percentuale aumenta il rischio di infezione per chi non può vaccinarsi (bambini con malattie genetiche, oppure che hanno fatto chemioterapia per leucemia e cancro, bambini che hanno ricevuto un trapianto, eccetera).

Sui cosiddetti ‘anti-vaccinisti’ che si vedono su FB, onestamente non so più che dire. Qual è il livello morale e intellettuale di chi gira per i social media cercando di convincere più gente possibile a fare cose che, se applicate, porterebbero alla morte di centinaia o migliaia di bambini innocenti? Lo fanno per spirito di contraddizione? Perché si sentono ‘ribelli’? Per un malinteso senso di ‘democrazia’? O peggio ancora per qualche assurdo disegno politico? Comunque sia, è un fenomeno di una tristezza e di una miseria morale incredibile.”

Postato su Facebook da Guido Silvestri, professore alla Emory University di Atlanta.

“I media e la politica hanno fatto, in maniera più o meno involontaria, da cassa di risonanza alla pseudoscienza, tentando di sfruttare sentimenti populistici e potenziali bacini di voti o di telespettatori a scapito dell'autorevolezza e dell'affidabilità delle istituzioni medico-scientifiche. È su questo terreno che oggi vengono criticati i vaccini su blog e quotidiani, perfino da alcuni recenti movimenti politici.”

“Se da un lato è corretto coinvolgere il paziente nelle decisioni terapeutiche, dall'altro egli non può, né potrà mai, sostituirsi al medico e decidere cosa sia una terapia scientificamente provata e cosa no. Eppure questo è ciò che sta accadendo.”

Andrea Grignolio, Chi ha paura dei vaccini?, Codice edizioni 2016.

“Il vaccino non è un'opinione. La scienza ha dimostrato che:

- i vaccini sono sicuri;*
- i vaccini sono efficaci;*
- i vaccini sono utili;*
- i vaccini rinforzano il sistema immunitario;*
- i vaccini rendono la nostra comunità più forte;*
- i vaccini non causano l'autismo o altre gravi malattie;*
- i vaccini non sono un complotto della multinazionale del farmaco.*

Questi sono fatti. Il resto è un'opinione”

Roberto Burioni, Il vaccino non è un'opinione, Mondadori 2016.

La scienza medica parla chiaro. Ma è la politica che fa le leggi.

La politica sana persegue il bene comune e sta dalla parte della scienza.

La politica malsana persegue cinicamente il consenso, assecondando comportamenti irrazionali (o peggio) anche quando è in gioco la vita dei più deboli.

L'Istituto Superiore di Sanità ha recentemente lanciato l'allarme per la diminuzione della percentuale di copertura vaccinale in molte regioni italiane, compreso il Veneto.

La situazione è oramai diventata allarmante per la salute pubblica, e la normativa regionale vigente non sembra in grado di fornire gli strumenti per affrontarla. La legge regionale n. 7 del 2007 "Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva", fu approvata dal Consiglio regionale del Veneto il 7 marzo 2007 con un solo voto di scarto. A quasi dieci anni di distanza, gran parte delle affermazioni fatte in Aula a sostegno di quella legge si sono dimostrate ottimistiche e velleitarie, trovando puntuale smentita nei report sulle coperture vaccinali.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto superare la legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 e contemperare la dimensione individuale del diritto costituzionale all'istruzione con la dimensione collettiva del diritto costituzionale alla salute.

A tal fine si propone con l'articolo 1 che l'adesione al calendario vaccinale regionale sia requisito per l'accesso dei minori alla scuola primaria e ai servizi educativi e ricreativi per l'infanzia, salvo accertati concreti pericoli per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

L'articolo 2 prevede la gratuità delle vaccinazioni su base volontaria, con lo scopo di estendere la copertura vaccinale della popolazione in generale.

L'articolo 3 si propone di incrementare in particolare la copertura vaccinale del personale che lavora a contatto con bambini, anziani e soggetti maggiormente esposti sotto il profilo immunitario.

L'articolo 4 prevede campagne di formazione e informazione per promuovere la cultura delle vaccinazioni.

L'articolo 5 valorizza il senso di responsabilità degli operatori sanitari per il successo dell'attività di prevenzione attraverso le vaccinazioni, prevedendo interventi sanzionatori dei comportamenti difformi e incoerenti con tale obiettivo.

L'articolo 6 contiene l'abrogazione della legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 "Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva".

L'articolo 7 prevede la periodica valutazione degli effetti della legge e la sua pubblicità.

L'articolo 8 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore della legge con urgenza.

**NORME PER L'ESTENSIONE DELLA COPERTURA VACCINALE E
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2007, N. 7
"SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER L'ETÀ
EVOLUTIVA"**

Art. 1 - Copertura vaccinale e disciplina dell'accesso dei minori ai servizi educativi e ricreativi.

1. Al fine di preservare lo stato di salute dei minori e della collettività e di contemperare il diritto costituzionale all'istruzione con il diritto costituzionale alla salute, l'adesione al calendario vaccinale regionale costituisce requisito d'accesso alla scuola primaria e ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati della prima infanzia.

2. Ai fini della valutazione del requisito di cui al comma 1, l'omessa vaccinazione o il suo differimento non si configura come mancata adesione al calendario vaccinale regionale solamente in caso di accertati concreti pericoli per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

Art. 2 - Norme in materia di estensione della copertura vaccinale.

1. Al fine di estendere la copertura vaccinale anche attraverso l'adesione volontaria e consapevole per raggiungere e mantenere l'immunità di comunità, la Regione del Veneto sottopone a vaccinazione gratuita tutte le persone residenti o domiciliate in Veneto che ne facciano richiesta.

2. Le vaccinazioni per cui è prevista la gratuità a domanda sono quelle indicate nel calendario vaccinale regionale, compresa la vaccinazione anti-influenzale stagionale, a prescindere dalle fasce d'età indicate.

Art. 3 - Vaccinazione del personale che lavora presso asili, scuole, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

1. Al fine di tutelare maggiormente la salute di bambini, anziani e soggetti più esposti a rischi sotto il profilo immunitario, la Giunta regionale promuove il più ampio ricorso alle vaccinazioni da parte del personale che lavora, a qualsiasi titolo, presso asili e scuole pubbliche e private, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. A tale scopo la Giunta:

- individua tra i criteri prioritari, nell'ambito degli obiettivi da inserire nel piano della performance delle Aziende ULSS, l'adesione del personale in servizio al calendario vaccinale regionale;
- inserisce il tasso di copertura vaccinale del personale in servizio tra i parametri per la concessione di contributi regionali ad asili, scuole, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

Art. 4 - Campagne di formazione e informazione per l'estensione della copertura vaccinale.

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute del singolo e della collettività, la Regione Veneto:

- promuove tra i professionisti della sanità e della scuola la cultura delle vaccinazioni mediante una ricorrente attività di formazione e aggiornamento, comprensiva delle modalità di comunicazione con i soggetti interessati;

- predispone un Piano di Comunicazione sulle Vaccinazioni, che preveda con periodicità almeno semestrale campagne informative multimediali e integrate, finalizzate in particolare a contrastare la disinformazione veicolata attraverso internet e i social media.

2. La proposta del Piano di Comunicazione sulle Vaccinazioni viene trasmessa dalla Giunta regionale alla competente Commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo.

Art. 5 - Inadempienze e sanzioni.

1. La Regione del Veneto sostiene a tutti i livelli il senso di responsabilità e la piena adesione degli operatori sanitari alle finalità di tutela della salute collettiva che si realizzano attraverso i programmi vaccinali, prevedendo, d'intesa con gli ordini professionali, adeguati interventi sanzionatori qualora sia accertato un comportamento inadempiente.

Art. 6 - Abrogazione della legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 "Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva".

1. La legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 è abrogata.

Art. 7 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare un report annuale nel quale, per l'anno precedente, vengono fornite, in particolare:

- a) le informazioni in ordine ai risultati delle attività di vaccinazione eseguite nella Regione del Veneto, comprensivi anche, qualora possibile, dei costi derivanti dalla mancata vaccinazione;
- b) le modalità organizzative adottate a livello territoriale e i relativi costi;
- c) la descrizione del Piano della Comunicazione Vaccinale rivolto a cittadini e agli operatori.

3. Il report previsto al comma 2 viene reso pubblico unitamente agli eventuali documenti della competente Commissione consiliare che ne concludono l'esame.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 - Tutela della salute Programma 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria - titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Copertura vaccinale e disciplina dell'accesso dei minori ai servizi educativi e ricreativi.....	5
Art. 2 - Norme in materia di estensione della copertura vaccinale.....	5
Art. 3 - Vaccinazione del personale che lavora presso asili, scuole, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.....	5
Art. 4 - Campagne di formazione e informazione per l'estensione della copertura vaccinale.	5
Art. 5 - Inadempienze e sanzioni.	6
Art. 6 - Abrogazione della legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 "Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva".	6
Art. 7 - Clausola valutativa.	6
Art. 8 - Norma finanziaria.....	6
Art. 9 - Entrata in vigore.	6

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 6

Legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 (BUR n. 30/2007)
SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER L'ETÀ EVOLUTIVA (1)

Art. 1 - Sospensione dell'obbligo vaccinale.

1. Per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008 è sospeso nella Regione del Veneto l'obbligo vaccinale disposto dalle seguenti leggi:

- a) legge 6 giugno 1939, n. 891 "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica";
- b) legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria" e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 "Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria";
- c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica";
- d) legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B".

2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende unità locali socio-sanitarie (ulss), restando inserite nel calendario vaccinale dell'età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale, in conformità agli indirizzi contenuti nel vigente Piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

3. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modificazioni e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie". (2)

Art. 2 - Disposizioni attuative.

1 La Giunta regionale, al fine di garantire un'offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio regionale, emana le linee guida per la definizione delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture delle aziende ulss.

2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1, le aziende ulss continuano ad eseguire le procedure attualmente praticate per le vaccinazioni dell'età evolutiva.

Art. 3 - Comitato tecnico scientifico.

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, è istituito un Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.

2. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato.

3. Previa intesa con il Ministero competente alle riunioni del Comitato partecipano il direttore del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie ed un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità.

4. Il Comitato redige semestralmente un documento contenente la valutazione dell'andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente legge sospende l'obbligo vaccinale ed il monitoraggio dell'andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale, e lo trasmette, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.

Art. 4 - Ripristino dell'obbligo vaccinale.

1. In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie per le quali la presente legge ha sospeso l'obbligo vaccinale, ovvero, derivante da una situazione di allarme per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui all'articolo 3 redatto dal Comitato, il Presidente della Giunta regionale sospende, con motivata ordinanza, l'applicazione della presente legge.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 5.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2007-2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

(1) La legge è stata impugnata in via incidentale dal Giudice di pace di Padova innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 201/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 33/2009), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata, nel disporre la non obbligatorietà dell'obbligo vaccinale solo per i nuovi nati a far data dal 1º gennaio 2008, crea una palese disparità di trattamento tra cittadini, a seconda che la nascita dei bimbi sia avvenuta prima o dopo tale data e pertanto contrasta con il principio di uguaglianza. Con ordinanza n. 87/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Padova, in quanto l'omessa descrizione della fattispecie del giudizio principale impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione medesima.

(2) Vedi anche art. 25 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che detta una disciplina in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni autorizzando l'Azienda ULSS n. 16 di Padova ad anticipare con le risorse del fondo sanitario regionale gli importi relativi all'indennizzo e la Regione del Veneto ad agire nelle sedi opportune al fine di vedersi riconosciuti gli indennizzi spettanti ai sensi della legge n. 210 del 1992.